



L'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'imposta municipale propria (IMU) e l'imposta unica comunale (IUC)

SOMMARIO

5.1 Le caratteristiche generali del tributo, cenni. - 5.2 La determinazione dell'imposta nel periodo fallimentare. - 5.3 Gli adempimenti iniziali del curatore. - 5.4 Il periodo fallimentare per il quale è dovuta l'imposta. - 5.5 Il termine per la dichiarazione e il versamento dell'imposta dovuta dal fallimento. - 5.6 La restituzione dell'immobile al fallito. - 5.7 L'immobile acquisito a seguito di azione giudiziaria. - 5.8 L'imposta per i periodi precedenti al fallimento. - 5.9 L'abrogazione dell'imposta comunale sugli immobili, conseguenze. - 5.10 Introduzione dell'imposta municipale propria, generalità. - 5.11 La disciplina IMU in sede fallimentare. - 5.12 L'obbligo di dichiarazione. - 5.13 Il trasferimento di un immobile di fallimento aperto in regime ICI. - 5.14 L'introduzione dell'imposta unica comunale, generalità. - 5.15 Obblighi per il curatore.

5.1 Le caratteristiche generali del tributo, cenni

Dal 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore delle disposizioni portate dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la tassazione degli immobili ha subito un cambiamento sostanziale: è stata introdotta l'imposta comunale sugli immobili (ICI), mentre sono state abolite l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) e l'imposta locale sul reddito (ILOR).

È cambiata, così, la filosofia dell'imposizione, poiché gli immobili non sono più tassati sul reddito ma sul valore.

L'ICI è un'**imposta reale** che colpisce direttamente il bene immobiliare indipendentemente dalle condizioni economiche del soggetto che lo detiene e a prescindere dall'uso cui il medesimo è destinato.

La regola generale non vale per i beni espressamente esclusi dal tributo e/o per i casi in cui sono previste riduzioni e detrazioni con una riduzione dell'imposta dovuta o agevolazioni per particolari utilizzi.

Il **presupposto dell'imposta** è il **possesso di fabbricati**, di **aree fabbricabili** e di **terreni agricoli**, siti nel territorio dello Stato, a *qualsiasi uso destinati*, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. L'imposta è dovuta normalmente dal proprietario del bene o dal titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, con due eccezioni:

- per gli immobili concessi in locazione finanziaria per i quali l'imposta è dovuta dal locatore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza del contratto;
- per le aree demaniali per le quali l'imposta è dovuta dal concessionario.

Periodo d'imposta

L'imposta è dovuta per anno solare, che costituisce autonomo periodo d'imposta, tenendo conto dei mesi di possesso nell'anno, ed è determinata e pagata dal soggetto passivo d'imposta in due volte (1):

- in acconto (nella misura del 50%) tra il 1° ed il 16 giugno dell'anno di riferimento;
- a saldo tra il 1° ed il 16 dicembre dell'anno di riferimento.

Il contribuente è tenuto anche a dichiarare/comunicare la variazioni soggettive/oggettive che determinano una modificazione del soggetto obbligato al pagamento e/o dei dati che influenzano la determinazione dell'imposta.

L'imposta, regolata a livello nazionale dal d.lgs. 504/1992, può essere disciplinata a livello locale (comunale) dal regolamento che il comune abbia adottato, nell'ambito della propria autonomia, ai sensi della legge 15 dicembre 1997, n. 446. L'art. 52 della predetta legge dispone, comunque, che l'ente locale:

- non può modificare gli elementi essenziali della prestazione impositiva cioè il presupposto del tributo, i criteri per la determinazione della base imponibile, l'individuazione della soggettività passiva, la determinazione massima di tassazione;
- non può eliminare le agevolazioni riconosciute al contribuente dalle norme nazionali o allungarne i termini decadenziali o prescrizione;
- deve riconoscere al ministero delle finanze la legittimazione attiva e l'interesse a chiedere l'annullamento di qualsiasi norma regolamentare in materia tributaria ritenuta illegittima.

Da quanto sopra, discende che ogni comune può, nel rispetto dell'art. 52 della legge 446/1997, adottare un proprio regolamento al quale il contribuente si deve attenere in quanto prevalente sulla normativa nazionale. (2)

5.2 La determinazione dell'imposta nel periodo fallimentare

La dichiarazione di fallimento non determina una modificazione della titolarità del diritto di proprietà dei beni (quindi anche di quelli immobili) del soggetto fallito, ma

(1) Il contribuente può anche decidere di pagare l'intero importo dovuto in unica soluzione entro il termine di pagamento dell'acconto.

(2) BUCCIOLI F., *L'imposta comunale sugli immobili. I poteri del comune*, in *Il Fisco* 1999, pag. 8999.

produce una limitazione del diritto di disposizione da parte del medesimo soggetto sugli stessi che sono vincolati al soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo nel rispetto della regola della *par condicio creditorum*.

Ai fini ICI, la data di dichiarazione del fallimento segna un momento importante, poiché si passa dal regime ordinario al regime speciale previsto per gli immobili compresi nel fallimento.

Il legislatore, con il d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 504, anche se in maniera molto sintetica, ha specificatamente disciplinato l'imposta in caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa al comma 6 dell'art. 10.

Modalità di determinazione del tributo

Con la dichiarazione di fallimento, non cambiano le modalità di determinazione del tributo, che è sempre quantificato autonomamente per anno solare, in base ai mesi per i quali sussiste la soggettività passiva, applicando alla base imponibile la specifica aliquota prevista per la categoria di bene interessato.

La determinazione della base imponibile (art. 5 d.lgs. 504/1992) non è complessa quando è effettuata con criteri parametrici (cioè facendo riferimento alla rendita catastale) mentre è problematica, come per le aree fabbricabili, poiché è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno d'imposizione. È opportuno ricordare che in sede di conversione del d.l. 203/2005 ad opera della legge 2 dicembre 2005, n. 248, il legislatore ha chiuso la controversa definizione di area edificabile ai fini ICI. L'art. 11bis della predetta legge stabilisce, infatti, che «Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 la disposizione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, la Suprema Corte, dopo aver affermato che nel caso di beni immobili appresi alla massa fallimentare, legittimamente, il curatore del fallimento presenta la dichiarazione e calcola l'ICI in base al prezzo di vendita (3), non potendo ritenersi esclusivi o esaustivi i criteri indicati nell'art. 5 del d.lgs. 504/1992, ha successivamente modificato il proprio pensiero affermando che, sul piano razionale, non vi sono ragioni giustificative per riservare un trattamento diverso da quello previsto dall'art. 5 del d.lgs. 504/1992 per la determinazione della base imponibile ad un fabbricato solo perché appartiene alla massa fallimentare, in quanto, per la determinazione della base imponibile dei fabbricati, la normativa ICI non conosce altri criteri, sicché l'interprete sul punto non è abilitato a andare oltre per il divieto dell'art. 23 della Costituzione (4). La data di apertura della procedura è, invece, rilevante ai fini della periodicità del pagamento dell'imposta dovuta: dal regime ordinario si passa al regime speciale.

(3) ZENATI S., *La base imponibile ICI nelle vendite fallimentari può essere riferita al prezzo dichiarato nella vendita*, in *Il Fallimento* 2004, pag. 1031.

(4) Cass. n. 20575 del 24-10-2005.

Non sono più dovuti i pagamenti di acconto (5) e di saldo, ma l'imposta viene pagata in unica soluzione per tutti gli anni interessati dalla procedura nel termine indicato dal più volte richiamato art. 10, comma 6.

Nella determinazione dell'imposta per il maxiperiodo fallimentare, pur ricordando che il tributo è autonomamente calcolato per anno solare o frazione, è necessario fare molta attenzione all'eventuale modificazione della base imponibile (per esempio un terreno agricolo diventa area edificabile) o delle aliquote (6).

5.3 Gli adempimenti iniziali del curatore

La dichiarazione di fallimento non costituisce una modificazione della titolarità del diritto reale sull'immobile; in base a tale presupposto, e non essendo previsto alcun obbligo specifico, il curatore, fino al 31 dicembre 2006, non era tenuto ad alcun adempimento dichiarativo.

A partire dal 1° gennaio 2007, in base alla nuova previsione del sesto comma dell'art. 10 del d.lgs. 504/1992, il curatore è tenuto a presentare al Comune ove sono posti gli immobili compresi nella procedura, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura (v. **Formula n. 99**).

Il curatore dovrà presentare la predetta dichiarazione/comunicazione *entro novanta giorni dalla nomina* (7). L'obbligo di tale adempimento è soltanto a carico del curatore accettante e non anche di quello che non accetta l'incarico.

Sostituzione del curatore Un problema si può porre nel caso in cui il curatore abbia accettato la nomina ma sia sostituito, su richiesta dei creditori, ai sensi dell'art. 37bis l.f. o per altro motivo, prima che sia scaduto il termine per effettuare l'adempimento. È da ritenere che, in tale evenienza, la dichiarazione debba essere presentata dal curatore che subentra per il quale il termine decorre dalla sua nomina.

La dichiarazione non è altro che una comunicazione dalla quale il Comune può rilevare che il bene è soggetto al particolare regime previsto per gli immobili caduti nella procedura, quindi può essere fatta in forma libera, sempreché rechi tutti i dati necessari (8).

Considerato che l'art. 10 del d.lgs. 504/1992 nella nuova versione è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 senza che facesse alcun riferimento ai fallimenti in corso, il curatore non era tenuto a presentare la dichiarazione per le procedure in corso al 31 dicembre 2006 (9).

(5) SOLLINI E., *Niente acconto ici se c'è il fallimento*, in Italia Oggi del 25-6-2004.

(6) SOLLINI E., *Adempimenti fiscali del curatore fallimentare*, op. cit., pag. 137.

(7) Per stabilire il termine è necessario far riferimento alla data di nomina, quindi deposito in cancelleria della sentenza con la quale è dichiarato il fallimento oppure del decreto di nomina (in caso di sostituzione per qualsiasi motivo).

(8) SOLLINI E., *Il curatore fallimentare e l'imposta comunale sugli immobili*, in Il Fisco 2007, pag. 348.

(9) POLLIO M., *Nuovi obblighi ICI per i curatori e commissari liquidatori dal 1° gennaio 2007*, in Il Fallimento 2007, pag. 221.

5.4 Il periodo fallimentare per il quale è dovuta l'imposta

Il sesto comma dell'art. 10 del d.lgs. 504/1992 nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006 recita: «Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione».

Il tenore letterale della norma non lasciava dubbi sul fatto che l'imposta era dovuta per ciascun anno solare (confermando la regola generale dell'autonomia annuale del tributo) compreso nel periodo di durata del procedimento.

Alcune perplessità sorgevano in merito all'esatta individuazione del periodo di riferimento o meglio, considerato che sicuramente inizia con la data di deposito in cancelleria della sentenza di fallimento, della data nel quale il medesimo termina, momento dal quale decorre il termine per il pagamento e la dichiarazione.

A tal fine, è opportuno precisare che in ambito fallimentare il presupposto dell'imposta è una fattispecie composita (10) i cui elementi sono:

- a) il possesso del bene;
- b) la riscossione del prezzo.

La norma, a fattispecie esclusiva e che quindi non consente una interpretazione analogica, (11) specifica:

1. chi è obbligato ad effettuare il pagamento (il fallimento);
2. la condizione al verificarsi della quale scatta il presupposto per il pagamento dell'imposta e decorre il termine per adempiere (la riscossione del prezzo) (12).

Il periodo per il quale il curatore deve determinare l'imposta a **Scadenza** carico del fallimento (tipico debito di massa da soddisfare in prededuzione), si chiude alla *data in cui viene incassato il prezzo*, elemento essenziale del presupposto dell'imposta poiché il solo possesso dell'immobile non è sufficiente a far scattare l'obbligazione tributaria.

Sulla data di chiusura del periodo di debenza dell'ICI, si sono comunque formate due correnti maggioritarie: una che la individua nella data in cui viene incassato il prezzo di vendita (13), l'altra che la identifica in quella in cui viene emesso il de-

(10) BRIGHENTI F., *L'ICI nel fallimento*, in Bollettino Tributario 1993, pag. 1126.

(11) MICHELI G., Corso di diritto tributario, UTET 1981, pag. 84.

(12) SOLLINI E., *L'imposta comunale sugli immobili ed il fallimento*, in Il Fisco 1993, pag. 11007.

(13) BRIGHENTI F., *L'ICI nel fallimento*, cit., pag. 1126.; SOLLINI E., *L'imposta comunale sugli immobili ed il fallimento*, cit., pag. 11007.

creto di trasferimento da parte del giudice delegato (14), con una devianza che la individua nella data di aggiudicazione definitiva (15).

Dopo l'aggiudicazione definitiva, e pagato il prezzo (il saldo), il giudice delegato emette il decreto di trasferimento. Il lasso di tempo tra la data del pagamento del prezzo e quella in cui il giudice delegato emette il decreto di trasferimento rimane scoperta ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

L'imposta non è dovuta da nessuno:

- non è dovuta dal fallimento, perché riguarda un periodo successivo a quello di debenza;
- non è dovuta dall'aggiudicatario per mancanza del presupposto del possesso (16).

È comunque opportuno segnalare che, secondo la Cassazione, la data in cui termina il maxiperiodo fallimentare ai fini ICI è la data di deposito del decreto di trasferimento (17).

Dal primo gennaio 2007 — ai sensi del sesto comma dell'art. 10 del d.lgs. 504/1992 — il curatore è tenuto al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

L'espressione usata dal legislatore «... per il periodo dell'intera durata della procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili» se da una parte è sicuramente impropria, in quanto l'imposta è dovuta dal fallimento soltanto per il minor periodo che intercorre tra la data di fallimento e quella di deposito del decreto di trasferimento del bene (non per l'intera durata della procedura), dall'altra pone fine alla *querelle* sulla esatta individuazione della data in cui termina il maxiperiodo fallimentare per il quale il tributo è dovuto dalla procedura (18).

Nel caso in cui il bene non sia trasferito con decreto del giudice delegato ma con atto pubblico redatto da un notaio, a seguito delle nuove modalità portate dalla riforma fallimentare, la data da assumere ai fini della durata del periodo è quella del rogito.

(14) APICE U., *Lineamenti di diritto fallimentare*, Il Sole24ORE, pag. 383; PICCOLO A., *L'imposta comunale sugli immobili*, Il Sole24ORE 2002, pag. 273; SAMMARTANO A. — ROMANO M. — QUAGLIATA L., *Aspetti fiscali e contabili delle procedure concorsuali*, cit., pag. 40; STASI E., *L'imposta comunale sugli immobili*, in *Il Fallimento* 1993, pag. 569.

(15) LUCCARDI A., *Gli adempimenti fiscali del curatore fallimentare*, cit., pag. 98.

(16) SOLLINI E., *Adempimenti fiscali del curatore fallimentare*, op. cit., pag. 137; BRIGHENTI F., *ICI e fallimento: il periodo compreso tra la riscossione del prezzo e il decreto di trasferimento*, in *Bollettino Tributario* 2001, pag. 485.

(17) Cass. n. 17636 del 1-9-2004.

(18) SOLLINI E., *Il curatore fallimentare e l'imposta comunale sugli immobili*, op. cit., pag. 348.

5.5 Il termine per la dichiarazione e il versamento dell'imposta dovuta dal fallimento

L'art. 10, comma 6 del d.lgs. 504/1992, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2006, poneva a carico del curatore l'obbligo della dichiarazione e del versamento ponendo per entrambi il termine di tre mesi da quando è incassato il prezzo.

Quindi, nella vigenza della norma, il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione (o comunicazione nel caso in cui il comune disponesse di un autonomo regolamento) utilizzando l'apposito modello ministeriale o comunale.

Dal primo gennaio 2007, il curatore non è più tenuto a effettuare la dichiarazione, perché non più espressamente previsto dalla norma più volte richiamata. È, inoltre, opportuno ricordare che l'art. 37, commi 53 e seguenti, sempre con effetto dal 1° gennaio 2007, hanno abolito, modificando l'art. 10 del d.lgs. 504/1992, l'obbligo di presentare la dichiarazione ovvero della comunicazione prevista dall'art. 59, comma 1, lettera l), n. 1 della legge 446/1997.

Il curatore può effettuare il versamento di quanto dovuto con le modalità ordinarie, quindi:

- con versamento presso l'agente della riscossione competente, secondo l'ubicazione dell'immobile;
- presso la tesoreria comunale, con versamento diretto, se l'ente locale ha deliberato di gestire in proprio la riscossione;
- presso un qualunque ufficio postale o azienda di credito, mediante il modello F24 o modulo di conto corrente intestato all'agente della riscossione o al comune impositore.

È opportuno ricordare che il pagamento mediante l'utilizzazione del modello F24 consente di effettuare la compensazione con le modalità previste dall'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Per il pagamento dell'imposta tramite il modello F24 è necessario utilizzare i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 201/E del 19-6-2002, che si riportano di seguito.

| Codici | Descrizione |
|--------|---------------------------------|
| 3901 | ICI per l'abitazione principale |
| 3902 | ICI per i terreni agricoli |
| 3903 | ICI per le aree edificabili |
| 3904 | ICI per gli altri fabbricati |
| 3906 | Interessi |
| 3907 | Sanzioni |

L'Agenzia delle Entrate (19) ha modificato i codici tributo, istituiti con risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002, per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), ferme restando l'esposizione nella *SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI*, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna «*importi a debito versati*» e la modalità di compilazione del modello F24, detti codici sono così ricodificati:

- da «3901» a «3940» denominato «Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale»;
- da «3902» a «3941» denominato «Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli»;
- da «3903» a «3942» denominato «Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili»;
- da «3904» a «3943» denominato «Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati».

Si precisa che i codici «3901», «3902», «3903» e «3904» **non sono più utilizzabili**. I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi e sanzioni relativi all'imposta comunale sugli immobili restano invariati. L'efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.

5.6 La restituzione dell'immobile al fallito

Gli immobili appresi alla procedura fallimentare (o soltanto alcuni di essi) possono essere restituiti al fallito o ai soci illimitatamente responsabili ai quali il fallimento è stato esteso per più motivi:

- revoca del fallimento;
- chiusura del fallimento per mancanza di domande di insinuazione al passivo;
- chiusura della procedura per pagamento integrale dei creditori insinuati e ammessi.

In mancanza di trasferimento il presupposto a fattispecie complessa per la debenza dell'imposta prevista dal comma 6 dell'art. 10 più volte richiamato non si verifica (20), con la conseguenza che l'imposta non è dovuta dalla procedura.

La predetta impostazione è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che, rigettando il ricorso da parte di un soggetto tornato *in bonis* che sosteneva di non dover alcuna somma a titolo di ICI per il periodo di durata del fallimento, ha affermato la debenza della sola imposta da parte del ricorrente, il quale non è, pertanto, tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi poiché non responsabile del mancato versamento nei termini canonici (21).

(19) Ris. 35/E del 12-4-2012.

(20) La problematica non è stata risolta neppure con le modifiche dell'art. 10, comma 6, d.lgs. 504/1992 in vigore dal 1° gennaio 2007.

(21) C.T.R. Toscana, sez. XIII, n. 116 del 14-11-11.

5.7 L'immobile acquisito a seguito di azione giudiziaria

Un altro aspetto interessante è quello della vendita da parte della procedura a seguito della favorevole azione giudiziaria intrapresa a carico dei terzi quali la dichiarazione d'inefficacia dell'atto (art. 64 l.f.) o revocatoria (art. 66, 67 l.f.).

In tal caso, al curatore fallimentare **non si trasferisce alcun Revoca obbligo** (né di dichiarazione d'avviso della procedura né di pagamento del tributo). L'imposta, *di natura reale*, continua a gravare sul terzo fino al momento della vendita, come, del resto, avviene nell'azione esecutiva individuale. La revoca, o l'inefficacia, dell'atto **non incide** sulla validità del medesimo tra le parti: quindi, non determina il trasferimento del diritto in capo al fallito (che ha agito giudizialmente) ma comporta l'assoggettamento dell'azione esecutiva del dante causa.

5.8 L'imposta per i periodi precedenti al fallimento

Con la dichiarazione di fallimento, la posizione debitoria si cristallizza e il curatore può pagare i debiti soltanto in sede di riparto parziale o finale nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*. Da ciò consegue che il Comune, al quale il curatore invierà la comunicazione ex art. 92 l.f., dovrà insinuare il proprio credito al passivo come ogni altro creditore che intende partecipare al concorso. La Suprema Corte di Cassazione a sezione unite (22) ha risolto la querelle sulla natura del tributo riconoscendo al medesimo natura privilegiata.

A seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 2752 c.c. (23), hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. Come precisato dall'art. 13, comma 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 il riferimento alla «legge per la finanza locale» s'intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi provinciali e comunali.

5.9 L'abrogazione dell'imposta comunale sugli immobili, conseguenze

L'imposta comunale sugli immobili, entrata in vigore il 1° gennaio 1993, regolata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata abrogata con effetto dal 31 dicembre 2011. Considerato che il fallito deve pagare il tributo per il periodo *data fallimento-data trasferimento* entro tre mesi dal decreto di trasferimento, ne consegue che per i beni per i quali il trasferimento non è avvenuto entro il 31 dicembre 2011 il curatore dovrà provvedere a pagare il dovuto, ossia *data di fallimento-31 dicembre 2011* entro il predetto termine.

(22) Cass. SS.UU n. 11930 del 17-5-2010.

(23) Art. 23, del d.l. 6-7-2011, n. 98, con effetto dal 6-7-2011.

5.10 Introduzione dell'imposta municipale propria, generalità

L'imposta municipalizzata propria, meglio conosciuta come IMU, è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale), con effetto dal 1° gennaio 2014.

Il legislatore, nell'introdurre il nuovo tributo, non ha provveduto a regolamentarlo direttamente in modo organico richiamando invece, in moltissimi casi, la disciplina dell'ICI.

Il presupposto di tale imposta, che sostituisce per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili, è il **possesso di immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze**.

L'art. 9, comma 7 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recita: «*Per l'accertamento, la riscossione coattiva, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano l'art. 10, comma 6, 11, comma 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato d.lgs. n. 504 del 1992 e l'art. 1, commi da 161 a 170, della citata L. n. 296 del 2006*».

L'imposta municipale propria è stata oggetto di ampia rivisitazione dalla manovra Monti che, all'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, tra l'altro (24):

- ha anticipato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2012, in via sperimentale, posticipando al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'imposta municipale propria (comma 1);
- ha cancellato l'esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze dal presupposto del tributo, introducendo però delle detrazioni per gli anni 2012 e 2013 (comma 10);
- ha disposto che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sia effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (comma 12);
- ha previsto la riserva del gettito allo Stato nella misura di 1/2 dell'importo, calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 11);
- ha fissato le scadenze per il versamento direttamente allo Stato della quota di riserva, contestualmente a quelle previste per il versamento di quanto dovuto al Comune (comma 11);
- ha confermato la previsione contenuta nell'art. 14, comma 6 del d.lgs. 23/2011 secondo cui è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. È opportuno precisare che l'attuale formulazione dell'art. 14, comma 6 sopra richiamato è frutto della modifica apportata dall'art. 4, comma 1 del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 454. La pre-

(24) Per una esplicitazione dell'IMU sperimentale si rimanda alla Cir. n. 3/DF del 18-5-2012.

cedente versione della norma prevedeva, invece, il richiamo anche all'art. 59 del d.lgs. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare in materia di ICI, disposizione che, quindi, non può trovare applicazione in materia di IMU (25).

L'imposta è dovuta **per anni solari** in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso (considerando per mese quello nel quale il possesso si è protratto almeno quindici giorni).

A mente dell'art. 9, comma 3 del d.lgs. istitutivo, i soggetti passivi devono effettuare, previa autoliquidazione, il versamento della somma dovuta al Comune in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre dell'anno di riferimento, con facoltà di procedere al versamento dell'intera somma in unica soluzione entro il 16 giugno, termini entro i quali dovrà essere versamento la quota riservata alla Stato sempre previa autoliquidazione. L'imposta municipale unica in via sperimentale è oggetto di continui interventi modificativi che ne rendono estremamente difficoltoso l'aggiornamento che deve avvenire in tempo reale.

In definitiva si ha:

- l'IMU in via sperimentale per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- l'IMU ordinaria dal 1° gennaio 2015.

5.10.1 Il versamento

L'art. 13, comma 12, d.l. 201/2011, prevede che il pagamento dell'IMU, in deroga all'art. 52 del d.lgs. 446/1997, deve essere eseguito secondo le disposizioni dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ossia a mezzo **modello F24**. La medesima norma prevede poi che, dal 1° dicembre 2012, si possa pagare anche tramite bollettino postale. Le disposizioni da osservare saranno quelle di cui all'art. 17 del d.lgs. 241/1997, in quanto compatibili, mentre il bollettino in oggetto dovrà essere approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 9, comma 6 del d.lgs. 23/2011.

Si ricorda che la somma da versare deve essere arrotondata all'euro secondo le regole ordinarie con un importo minimo di almeno 12,00 euro.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo (26):

- «3912» – denominato: «IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – art. 13, comma 7, d.l. 201/2011 – COMUNE»;
- «3913» – denominato «IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE»;
- «3914» – denominato: «IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE»;
- «3915» – denominato: «IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO»;

(25) Cir. n. 3DF del 18-5-2012.

(26) Ris. n. 35/E del 12-4-2012.

- «3916» – denominato: «IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE »;
- «3917» – denominato: «IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO »;
- «3918» – denominato: «IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE »;
- «3919» – denominato: «IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO »;
- «3923» – denominato: «IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE»;
- «3924» – denominato: «IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE ».

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI* in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna «*importi a debito versati*» con le seguenti indicazioni:

- nello spazio «*codice ente/codice comune*» è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;
- nello spazio «*Ravv.*» barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio «*Acc.*» barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio «*Saldo*» barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio «*Numero immobili*» indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio «*Anno di riferimento*» deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio «*Ravv.*» indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

5.11 La disciplina IMU in sede fallimentare

Ai sensi dell'art. 9, comma 7 del d.lgs. 23/2011 si applica il sesto comma dell'art. 10 del d.lgs. 504/1992 che dispone: «*Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili*» (27).

(27) SOLLINI E., *L'IMU nella procedura di fallimento*, in Cesi Multimedia 12-3-2012.

In sostanza, per quanto riguarda il fallimento, in materia di IMU, sono applicabili le regole valide per l'ICI per quanto riguarda:

- adempimenti in fase di apertura della procedura;
- periodo per il quale è dovuto il tributo;
- autoliquidazione del tributo;
- termine per effettuare il pagamento.

Per quanto riguarda il tributo da versare, il curatore, determinata la base imponibile facendo attenzione ai parametri da applicare, procederà alla quantificazione della somma dovuta allo Stato e di quella dovuta all'ente locale poiché le stesse dovranno essere versate separatamente secondo i codici indicati.

5.12 L'obbligo di dichiarazione

L'art. 13d, comma 12ter, del d.l. 201/2001, prevede che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro novanta giorni** dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute rilevanti variazioni ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del d.lgs. 23/2011. Quest'ultima disposizione rinvia a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. La predetta norma stabilisce, inoltre, che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarativi cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Nel predetto decreto saranno disciplinati anche i casi nei quali la dichiarazione deve essere presentata, fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili. Nel caso in cui l'obbligo sia sorto a partire dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro 30 settembre 2012 (termine prorogato al 1 ottobre) (28).

Il curatore, pertanto, dovrà presentare la dichiarazione entro il termine di novanta giorni quando mutano gli elementi per i quali il tributo dovuto varia il suo importo.

5.13 Il trasferimento di un immobile di fallimento aperto in regime ICI

Almeno per un certo numero di anni, ricorreranno frequentemente i decreti di trasferimento/vendite dei beni immobili per procedure fallimentari iniziate prima del 31 dicembre 2011, cioè quando era in vigore la disciplina ICI.

In questa ipotesi «*il periodo di durata dell'intera procedura*», cui il sesto comma dell'art. 10 del d.lgs. 504/92 fa riferimento per la debenza del tributo, deve essere frazionato in due parti: *data fallimento-31 dicembre 2011, 1° gennaio 2012-data di trasferimento del bene*. Ne consegue che il bene per il primo periodo è

(28) PICCOLO A., Per la dichiarazione chiamata all'appello entro il 1° ottobre, in *Il Sole24ORE* del 21-5-2012.

soggetto ad ICI mentre per il secondo periodo sconta l'IMU. Il curatore, quindi, entro il termine assegnato di tre mesi dal trasferimento deve determinare l'importo dell'ICI e l'importo dell'IMU (secondo le diverse specifiche norme) e procedere al pagamento con le modalità previste.

5.14 L'introduzione dell'imposta unica comunale, generalità

L'art. 1 della legge di stabilità per il 2014 (l. 27 dicembre 2013, n. 147) ha introdotto l'imposta unica comunale (IUC). L'imposta si basa sul possesso dell'immobile sotto due diversi aspetti:

- a) la natura e il valore;
- b) l'erogazione e la fruizione di servizi comunali.

Per espressa previsione normativa, la IUC si compone:

- dell'imposta comunale propria (IMU);
- di una componente riferita ai servizi che si articola in due diversi tributi:
 - per servizi indivisibili (TASI) a carico del possessore e dell'utilizzatore;
 - per servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) a carico dell'utilizzatore.

5.15 Obblighi per il curatore

La norma quadro dispone espressamente che TASI e TARI siano applicate e riscosse dal comune, ma non fornisce in maniera chiara i termini e le modalità di accertamento, tale carenza non consente ai comuni di disciplinare le imposte nel proprio regolamento.

La norma, inoltre, non esonera il fallimento dalle predette imposte; quindi, si deve ritenere che siano applicabili anche nel corso della procedura.

È convinzione dello scrivente che il curatore (29):

- sia tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio della procedura al comune entro 90 giorni dalla nomina;
- sia tenuto ad effettuare i pagamenti di quanto dovuto a titolo di TASI con le stesse scadenze previste per l'IMU (per la debenza in qualità di proprietario) mentre debba provvedere a pagare la quota spettante in qualità di conduttore (30).

(29) SOLLINI E., *TASI nel fallimento: gli adempimenti del curatore*, in MySolution del 15-5-2015.

(30) SOLLINI E., *Tasi a due velocità nei fallimenti*, in Italia Oggi del 2-6-2015.

FORMULA n. 95

TRIBUNALE DI
Fallimento n.

PARERE DEL CURATORE SULLA PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE

Ill.mo sig. giudice delegato,
il sottoscritto Avv./Dr./Rag. curatore del fallimento in epigrafe, letto il provvedimento della S.V. Ill.ma del, al fine di esprimere il proprio parere, riferisce quanto segue:

1. Ammontare dei crediti insinuati ed ammessi

I crediti ammessi al passivo, in sede di verifica ed a seguito di domande ex art. 101 l.f., sono così riepilogati:

- crediti privilegiati
.....
.....
totale
- crediti chirografari
.....
.....
totale

2. Insinuazioni tardive pendenti

È comunque opportuno segnalare che alla data di presentazione del ricorso, pur non essendo spirato il termine per la presentazione delle domande tardive, non risulta depositata alcuna domanda.

3. Valori di stima dei beni acquisiti

I beni immobili sono stati valutati dal C.T.U. nominato dalla S.V. Ill.ma il quale ha attribuito il valore di
Per i medesimi è stata iniziata la procedura competitiva per la vendita come previsto nel programma di liquidazione

4. Attivo già realizzato

Al momento sono stati realizzati i beni mobili (di scarsa rilevanza) e parte dei crediti. L'attivo realizzato, al netto delle spese di procedura pagate, ammonta a e si trova depositato sul conto corrente della procedura presso

5. Entità presumibile dell'attivo da realizzare

L'attivo da realizzare può essere suddiviso nei seguenti gruppi:

- crediti da realizzare;
- azioni revocatorie intraprese;
- azione di responsabilità ex amministratori e sindaci;
- cessione immobili;
-

Per quanto riguarda i crediti considerato che è presumibile realizzare una percentuale del con un introito di

Le azioni revocatorie intraprese per un valore complessivo di, considerato che la banca ha proposto la definizione della controversia che la riguarda offrendo il 60% della somma richiesta e che quella nei confronti della società è dall'esito incerto in relazione alla solvibilità della medesima è fondatamente ipotizzabile un introito complessivo di

Il realizzo dall'azione di responsabilità intrapresa nei confronti dell'ex amministratore non è al momento di facile quantificazione. Comunque, considerato che per esprimere il presente parere è necessario attribuire un valore, con tutte le riserve del caso, l'effetto che si può attribuire all'azione è di

In relazione agli immobili il valore da assumere è quello attribuito dal C.T.U. in sede di stima cioè

-
-

6. La percentuale presumibile a beneficio dei creditori chirografari

Per determinare la percentuale presumibilmente spettante ai creditori chirografari al termine della procedura di fallimento è opportuno stimare l'attivo realizzabile ed il passivo da estinguere tenendo conto delle spese di procedura.

A seguito di quanto sopra esposto, con le riserve del caso considerato che diversi valori non sono certi ma stimati, l'attivo può essere riepilogato come di seguito:

- somme disponibili sul c/c
- realizzo crediti
- introito revocatorie
- introito azione responsabilità ex art. 146 l.f.
- realizzo vendita immobili
- totale attivo

Ipotizzando che le domande sub iudice siano ammesse per l'intero importo, tenendo conto che gli interessi maturati a favore dei creditori ipotecari ammontino a il passivo può essere riepilogato come segue:

- crediti privilegiati
- ammessi
- sub iudice
- interessi maturati
-
- totale
- crediti chirografari
- ammessi
- sub iudice
- totale

Considerato che le spese di giustizia sono stimabili in ne consegue che la somma disponibile per i creditori è stimata in la quale consentirebbe di pagare integralmente i creditori privilegiati e attribuire ai creditori non muniti di titolo preferenziale %.

7. Le garanzie offerte

Formulario

La proposta di concordato prevede il pagamento immediato dei crediti privilegiati, delle spese di giustizia, del compenso al curatore ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura del entro sei mesi dalla data della sentenza di omologazione.

La percentuale offerta ai creditori chirografari è maggiore di quella che, sulla base di calcoli esposti, potrebbero ottenere al termine della procedura.

CONCLUSIONI

Lo scrivente curatore, considerato:

- che la proposta di concordato presentata dalla società prevede il pagamento a favore dei creditori chirografari nella misura del entro sei mesi dalla data della sentenza di omologazione;
 - che quanto offerto è superiore alla percentuale (fondatamente stimata) attribuibile in caso di prosecuzione della procedura di fallimento;
 - che il pagamento delle somme di necessarie a soddisfare il costo del concordato è garantito dalla società garanzia rafforzata dalla fidejussione bancaria a prima richiesta di depositata,
- esprime parere favorevole.

Con osservanza

..... li

IL CURATORE

**APPENDICE
NORMATIVA**



.....

Copyright © Simon S.A.

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (G.U. 6-4-1942, n. 81). (1) — Disciplina del fallimento, del concordato preventivo [dell'amministrazione controllata] (2) e della liquidazione coatta amministrativa (3)

(1) Per le modifiche apportate dal d.l. 27-6-2015, n. 83, conv. in l. 6-8-2015, n. 132, si riporta un estratto dell'art. 23, che così dispone: «23. *Disposizioni transitorie e finali.* — 1. *Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. *Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), all'articolo 11 nella parte in cui introduce l'ultimo periodo dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (...) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.*

3. *Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

4. *Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16bis, comma 9septies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

5. *Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (...).*

7. *Le disposizioni di cui agli articoli 7 (...) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

8. *Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (...).*

Le modifiche apportate dal d.lgs 12-9-2007, n. 169 (*Disposizioni integrative e correttive al r.d. 267/1942 e al d.lgs. 5/2006*), in vigore l'1-1-2008, si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti a tale data, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente a tale data, ad eccezione degli artt. 107 e 214 applicabili anche alle procedure concorsuali pendenti all'1-1-2008 e delle disposizioni del Capo IX «Della esdebitazione» del Titolo II applicabili alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 9-1-2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data dell'1-1-2008 (v. artt. 19 e 22, d.lgs. 169/2007 cit., riportati *infra*).

Gli articoli modificati dal d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (*Riforma delle procedure concorsuali*) sono entrati in vigore il 16-7-2006 ad esclusione degli artt. 48, 49 e 50, in vigore dal 16-1-2006 (art. 153, d.lgs. cit.). Per i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati prima, cfr. art. 150, stesso decreto, riportato *infra*.

(2) V. nota (1) *sub* Titolo IV - *Dell'amministrazione controllata* (artt. 187-193).

(3) Cfr. artt. 244 e ss., d.lgs. 18-8-2000, n. 267, in materia di dissesto degli Enti locali, nonché d.lgs. 8-7-1999, n. 270 (*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*); artt. 63-65 (*Rapporti con le procedure concorsuali*), d.lgs. 6-9-2011, n. 159 (*Codice antimafia*); l. 7-4-2014, n. 56 (*Città metropolitane*).

TITOLO I Disposizioni generali

1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. (1) — Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [c.c. 2093, 2201, 2221].

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

(1) Art., da ultimo, così sostituito ex d.lgs. 12-9-2007, n. 169 (art. 1).

2. Liquidazione coatta amministrativa e fallimento. — La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga [c.c. 2545terdecies].

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

3. Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo [e amministrazione controllata]. (1) — Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo [e di amministrazione controllata] (1), osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.

[Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge] (2).

(1) V. nota (1) sub Titolo IV - *Dell'amministrazione controllata* (artt. 187-193).

(2) Comma abrogato ex art. 2, d.lgs. 9-1-2006, n. 5.

[4. Rinvio a leggi speciali] (1).

(1) Art. **abrogato** ex d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (art. 3).

TITOLO II Del fallimento

CAPO I Della dichiarazione di fallimento

5. Stato d'insolvenza. — L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni [7, 218, 232 n. 2].

6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento. (1) — Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore [11, 14], di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero [7]. Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

(1) Art. così sostituito ex d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (art. 4).

7. Iniziativa del pubblico ministero. (1) — Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.

(1) Art. così sostituito ex d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (art. 5).

[8. Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile] (1).

(1) Art. **abrogato** ex d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (art. 6).

9. Competenza. — Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa [c.c. 43, 46].

Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza (1).

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero (1).

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea (1).

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7 (1).

(1) Gli originari commi 2 e 3 sono stati così sostituiti ex art. 7, d.lgs. 9-1-2006, n. 5.

9bis. Disposizioni in materia di incompetenza. (1) — Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza (2).

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di proce-

dura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) Art. inserito ex d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (art. 8).

(2) Comma 1 così modificato ex art. 2, d.lgs. 12-9-2007, n. 169.

9ter. *Conflitto positivo di competenza.* (1) — Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 9bis, in quanto compatibile.

(1) V. nota (1) sub art. 9bis.

10. *Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa.* (1) — Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma (2).

(1) Art. sostituito ex d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (art. 9).

(2) Comma 2 così modificato ex art. 2, d.lgs. 12-9-2007, n. 169.

11. *Fallimento dell'imprenditore defunto.* — L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio [c.c. 484 ss.]; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3) (1).

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del Codice civile [c.c. 512 ss.].

(1) Comma 2 così sostituito ex art. 10, d.lgs. 9-1-2006, n. 5.

12. *Morte del fallito.* — Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario [c.c. 484 ss.].

Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato [20].

Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.

13. Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti (1).

(1) Art. **abrogato** ex d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (art. 11).

14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. (1) — L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili [c.c. 2214] e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto [220] (2).

(1) Art. così sostituito ex d.lgs. 9-1-2006, n. 5 (art. 12).

(2) Comma 2 così modificato ex art. 2, d.lgs. 12-9-2007, n. 169

15. Procedimento per la dichiarazione di fallimento. (1) — Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni (2).

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima